

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**



**REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE**
Sport Sciences, Physical Exercise and Human Health
(Classe L22 – Scienze delle attività motorie e sportive)

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1.1 Il presente Regolamento Didattico, di seguito denominato "Regolamento", specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea triennale in *Scienze Motorie, Sport e Salute* (classe L22) e viene formulato in conformità con le disposizioni contenute nel D.M. n. 270/2004, nel D.M. 544/2007, nel decreto 16 marzo 2007 (*determinazione delle classi di lauree universitarie*) e nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

1.2 Per garantire la possibilità di revisioni annuali del corso nei limiti consentiti dal Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità specifiche e gli aspetti organizzativi relativi al corso di studio vengono riportati nel manifesto annuale degli studi.

1.3 Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte degli Organi accademici competenti.

Art. 2 – Organi di funzionamento

2.1 Il Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute, attivato nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, è retto dal Presidente e dal Consiglio di Corso di Laurea. Il Presidente ed il Consiglio di Corso di Laurea esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e di Facoltà

2.2 La Commissione Didattica del Corso di Laurea, con funzioni consultive, è nominata dal Consiglio di Corso di Laurea. Essa è composta da almeno quattro membri scelti tra i Professori di ruolo di prima e seconda fascia ed i Ricercatori. Essa dura in carica due anni, ed è rinnovabile.

La Commissione:

-  esamina e sottopone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea le pratiche di trasferimento degli studenti; più specificamente, essa valuta la carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, proponendo l'anno di corso al quale iscrivere lo studente e l'eventuale debito formativo da assolvere.
-  nell'ambito della regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero, esamina e sottopone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea il riconoscimento dei crediti acquisiti.
-  valuta e sottopone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

- propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea il riconoscimento dei CFU per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università, acquisiti dallo studente con documentata certificazione; propone inoltre il riconoscimento di competenze ed abilità professionali, anche maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
- istruisce le proposte di progetti per l'orientamento all'accesso all'Università e guida alle pre-iscrizioni, in collaborazione con le Scuole Secondarie.
- istruisce le proposte di organizzazione e attivazione di servizi didattici integrativi.
- su mandato del Consiglio di Corso di Laurea istruisce qualunque pratica attinente alla didattica per poi sottoporla alla valutazione del Consiglio.

Art. 3 – Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute è finalizzato alla formazione di laureati che conoscano e comprendano:

- * la struttura anatomica ed i processi fisiologici e biochimici che sono alla base del funzionamento di organi e apparati del corpo umano ed i processi di integrazione funzionale degli apparati per il mantenimento dell'omeostasi, sia in condizioni di riposo che durante l'attività fisica;
- * la morfologia, il funzionamento e l'organizzazione delle strutture anatomiche neuromuscolari alla base della postura e del controllo del movimento nello spazio; forme, funzioni e classificazioni del movimento umano per sviluppo delle capacità percettivo-sensoriali, coordinative e condizionali e l'acquisizione e mantenimento degli schemi motori posturali e dinamici;
- * le modificazioni fisiologiche transitorie e permanenti determinate dall'esercizio fisico di diversa intensità e durata;
- * gli strumenti e i metodi utilizzabili per la valutazione funzionale del movimento e per la valutazione antropometrica e biometrica dell'atleta;
- * gli effetti sulla salute e sulla prestazione motoria dei regimi di allenamento e nutrizione, e gli effetti del doping;
- * le dimensioni della salute e le principali misure di prevenzione dei rischi di malattia acuta e cronica;
- * le teorie socio-psico-pedagogiche alla base dei meccanismi di apprendimento e di comportamento nelle diverse età della vita;
- * i valori etici e motivazionali alla base di uno stile di vita attivo ed i fondamenti pedagogici necessari per la loro efficace condivisione e trasmissione didattica;
- * le caratteristiche fondamentali delle diverse attività motorie e discipline sportive nelle diverse fasce di età e la loro evoluzione; metodologie per l'apprendimento del gesto tecnico nelle discipline sportive;
- * i fondamenti della struttura e del funzionamento legale ed economico delle organizzazioni sportive;
- * le principali caratteristiche strutturali e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature sportive;
- * la basi grammaticali e terminologiche della lingua inglese per lo scambio di informazioni generali e nell'ambito specifico delle attività motorie e delle discipline sportive.

Art. 4 – Durata

La durata del Corso degli studi per la Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute è di tre anni, per un totale di 180 crediti formativi universitari. La distribuzione dei crediti formativi universitari nelle diverse tipologie di attività formative è determinata dal Consiglio di Corso di Laurea ed è contenuta nei piani di studio

Art. 5 - Titolo di studio

5.1 Al compimento degli studi del Corso di Laurea viene conseguito il titolo di "Dottore in Scienze Motorie, Sport e Salute".

5.2 Come supplemento al diploma del titolo di studio, la Facoltà può rilasciare un certificato che riporta le principali caratteristiche relative al curriculum specifico dello studente. In base al curriculum formativo espletato possono inoltre essere acquisiti brevetti rilasciati dalle Federazioni Sportive convenzionate.

5.3 Le attività del Corso di Laurea si svolgono nella sede della Facoltà e nelle sedi con essa convenzionate; di norma le attività pratiche del corso inerenti le discipline motorie e sportive si svolgono presso le strutture del CUS Parma.

Art. 6 - Crediti formativi universitari

6.1 Il Corso di studio è organizzato con riferimento al credito formativo universitario, di seguito denominato credito (CFU)

6.2 Al credito corrisponde un impegno di 25 ore di lavoro complessivo. Tale impegno comprende le ore di didattica formale frontale e interattiva, lo studio individuale, o altre attività formative. Un credito equivale convenzionalmente a 8 ore di lezione frontale o interattiva, oppure a 25 ore di *stage* o tirocinio.

6.3 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame di profitto. L'acquisizione dei crediti è indipendente dal voto riportato nell'esame.

Art. 7 – Criteri di riconoscimento dei crediti

7.1 Gli studi compiuti per conseguire diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea su proposta della Commissione Didattica ai fini del conseguimento della Laurea.

7.2 Il Consiglio di Corso di Laurea può altresì riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario o attraverso la pratica sportiva professionistica, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

7.3 Il riconoscimento dei CFU avviene sulla base del parere della Commissione Didattica.

7.4 Sono riconosciuti i crediti acquisiti in altre sedi universitarie, in Corsi di Studio della stessa classe o di altre classi, se conformi agli obiettivi formativi del Corso di Laurea. Nel caso di riconoscimento di CFU acquisiti con una precedente carriera già conclusa si dispensa lo studente dal sostenere gli esami riconosciuti in toto, senza la convalida del relativo voto. La valutazione di tali requisiti è effettuata dalla Commissione Didattica, sentito il parere dei docenti interessati e quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.

7.5 Con riguardo ai programmi di mobilità studentesca (Socrates / Erasmus o altro) di cui al successivo art. 20, il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, del superamento degli esami, delle altre prove di verifica previste e l'acquisizione dei relativi CFU, diventano operanti con l'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea, previo parere preventivo della Commissione Didattica.

Art. 8 - Requisiti di ammissione al Corso di studio

8.1 Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

8.2. L'ammissione al primo anno di Corso di Laurea è riservata ad un numero programmato di studenti. Il numero totale di posti disponibili è di anno in anno specificato nel bando di ammissione. Le verifiche relative all'ammissione sono organizzate, di norma, entro il mese di settembre, prima dell'inizio delle attività didattiche ordinarie.

8.3 Gli studenti stranieri extracomunitari possono essere ammessi secondo le disposizioni in vigore e per il tramite delle competenti Autorità diplomatiche o consolari italiane nel proprio Paese; il numero di posti disponibili per gli studenti stranieri extracomunitari è di anno in anno specificato nel bando di ammissione.

8.4 I contenuti delle verifiche per l'accesso al Corso di Laurea sono specificati di anno in anno nel bando di ammissione.

8.5 Il riconoscimento degli studi universitari svolti in altre Facoltà e nello stesso corso di laurea ma di altra Università è demandato al Consiglio di Corso di Laurea previo parere della Commissione Didattica.

8.6 L'eventuale debito formativo identificato mediante la verifica di ammissione deve essere sanato entro il primo anno di corso.

Art. 9 Iscrizione ad anni successivi al primo

9.1 Ai fini dell'iscrizione al terzo anno di corso lo studente dovrà aver acquisito almeno i CFU relativi al primo anno di corso mediante il superamento dei relativi esami di profitto.

9.2 L'iscrizione ad anni successivi al primo di studenti provenienti da altre sedi è demandata al Consiglio di Corso di Laurea previo parere della Commissione Didattica.

9.3 Ai sensi dell'art.28 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto esami decade dagli studi. Il termine di decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito della sola prova finale del Corso di Studio.

9.4 Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, agli studenti impegnati a tempo parziale, è consentito di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto senza collocarsi in posizione di "fuori corso". Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità i corsi del Corso di studio e prevedano pertanto di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di valutazione.

A tali fini il Consiglio di Corso di Laurea, su proposta della Commissione Didattica, individua specifici percorsi formativi, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso distribuendo le attività formative in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto.

Art. 10 Passaggio a nuovi ordinamenti didattici

L'attivazione di nuovi Ordinamenti didattici avviene di norma in modo progressivo. Qualora dagli Organi competenti venga approvato un nuovo Ordinamento didattico del Corso di Laurea la cui attivazione non sia progressiva, gli studenti, senza distinzione alcuna, verranno automaticamente arruolati nel nuovo Ordinamento. Il Consiglio di Corso di Laurea riesaminerà, ove necessario, le carriere scolastiche degli studenti già iscritti ai fini del loro inquadramento nel nuovo Ordinamento, in ciò seguendo sempre un criterio generale a vantaggio della progressione di carriera dello studente.

TITOLO II - LA FUNZIONE DIDATTICA

Capo I - Le attività didattiche

Art. 11 - Tipologia delle forme didattiche

11.1 Le attività didattiche possono assumere tutte le forme previste dalla normativa vigente ed altre in attuazione della sperimentazione didattica.

In linea generale, le forme didattiche sono così configurate:

-  per i corsi sono previste lezioni, prove pratiche, esercitazioni, seminari, verifiche del livello di apprendimento ed esami;
-  per gli *stage* e i tirocini è prevista la permanenza presso strutture universitarie, sportive, enti, palestre, istituzioni e aziende ufficialmente riconosciuti, svolgendo attività pratiche congruenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

11.2 Il Consiglio di Corso di Laurea può, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Facoltà, attuare forme diversificate di didattica, anche mediante corsi a svolgimento estivo, serale o con l'ausilio di sussidi informatici e audiovisivi per l'autoapprendimento.

11.3 Le attività didattiche pratiche o di laboratorio, facenti parte dei singoli corsi integrati (di norma svolte presso le strutture del CUS Parma, di cui al precedente art.5), nonché quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea anche presso qualificati enti, federazioni sportive o strutture pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

11.4 Sempre con apposite convenzioni o nel quadro di programmi di mobilità studentesca o di cooperazione università-enti-imprese, verrà favorita l'effettuazione di *stage* o tirocini e di periodi di studio anche all'estero, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso federazioni sportive, enti e imprese qualificate riconosciuti dal Corso di Laurea. L'attività di *stage* o tirocinio verrà svolta in conformità alla normativa vigente.

11.5 Il Consiglio di Corso di Laurea può attuare forme di didattica a distanza coinvolgendo anche Facoltà diverse o Facoltà di differenti Atenei.

11.6 I Dipartimenti o il Consiglio di Corso di Laurea possono proporre alla Facoltà, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Ateneo o con enti e soggetti esterni, l'attivazione di Corsi per Master di primo e di secondo livello, oltreché di Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, ai sensi della normativa in vigore e secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 12 - Tipologia dei corsi e piano degli studi.

12.1 Il Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute:

-  si caratterizza attraverso corsi direttamente riferiti alle attività motorie e sportive; comprende altresì attività didattiche negli ambiti biomedico, psico-pedagogico e socio-organizzativo, giuridico, sia nei loro aspetti di base, sia finalizzati agli specifici obiettivi del corso;
-  prevede, in relazione a obiettivi specifici, l'approfondimento di alcune tra le attività indicate, con tirocini formativi presso impianti e organizzazioni sportive, aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori (secondo quanto specificato nei prec. Artt. 5 e 11), oltre a soggiorni di studio presso altre Università italiane ed estere nel quadro di accordi internazionali.

12.2 Tutti i corsi sono organizzati e coordinati dal Consiglio di Corso di Laurea nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e comprendono un'attività didattica complessiva che viene espressa in termini di crediti.

12.3 L'articolazione dei corsi è semestrale.

12.4 I corsi si articolano secondo il piano degli studi annualmente definito dal Consiglio e disponibile presso gli appositi uffici e sul sito *web* del Corso di Laurea, secondo i tempi tecnici di immissione sullo stesso.

12.5 Ogni Docente potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica perché tengano lezioni su argomenti specifici inerenti gli obiettivi del corso integrato. Potrà altresì organizzare seminari, esercitazioni, tirocini con la collaborazione di esperti anche esterni all'Università.

12.6 Un corso integrato può articolarsi in moduli didattici affidati a Docenti diversi, coordinati da un Coordinatore di corso integrato

12.7 L'identità di denominazione di corsi comuni a più Corsi di Laurea non comporta necessariamente l'identità di programmi e di svolgimento. I programmi dei corsi integrati, i testi consigliati e il materiale di consultazione sono riportati sul sito *web* del Corso di Laurea.

Art. 13 - Termini e modalità di programmazione delle attività didattiche

13.1 Il piano di studio ufficiale e le attività didattiche, così come illustrate nel presente Regolamento, si svolgono nell'ambito del calendario approvato dal Consiglio di Facoltà.

13.2 L'orario delle lezioni è reso pubblico a cura del Presidente del Corso di Laurea. L'orario di ricevimento dei docenti è reso pubblico a cura dei singoli Docenti.

13.3 I programmi delle attività formative, con indicazione delle finalità, dei contenuti disciplinari e delle fonti di studio consigliate, nonché della tipologia delle prove di valutazione, sono riportati sul sito *web* del Corso di Laurea, a cura dei Coordinatori di Corso Integrato.

12.4 Il Consiglio di Corso di Laurea provvede, ogni anno, all'approvazione del manifesto degli studi per l'anno accademico successivo, da proporre all'approvazione della Facoltà.

Art. 14 – Tutorato

14.1 Il tutorato è volto ad orientare ed assistere gli studenti nel loro percorso didattico, a prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi ed a promuovere una proficua partecipazione alla vita universitaria. Esso è svolto da docenti della Facoltà.

14.2 Il percorso di tirocinio si avvale di *tutors di tirocinio* con competenze specifiche, eventualmente coadiuvati da studenti-tutor od altre figure professionali reclutate allo scopo.

13.3 Il Consiglio di Corso di Laurea propone i tutori in conformità a quanto disposto nel Regolamento Didattico di Ateneo nonché dalle disposizioni del Regolamento di Facoltà. Possono svolgere attività di tutorato di orientamento o di tutorato di tirocinio i Professori e i Ricercatori, i dottori di ricerca, i laureati con adeguati requisiti, i cultori della materia, nonché gli operatori professionali delle strutture convenzionate o comunque in rapporto con il Corso di Laurea.

Capo II - Organizzazione e valutazione delle attività didattiche

Art. 15 - Calendario accademico

15.1 Le lezioni del primo semestre, di norma, iniziano il primo ottobre e terminano entro il 31 gennaio. Le lezioni del secondo semestre, di norma, iniziano il primo marzo e terminano entro il 15 giugno.

15.2 Ogni anno di corso è articolato in due semestri opportunamente intervallati per consentire lo svolgimento degli esami. Le attività didattiche nell'ambito del semestre possono essere ulteriormente suddivise in moduli, al fine di agevolare l'apprendimento dello studente.

15.3 Il Consiglio di Corso di Laurea stabilisce le date di inizio e di fine delle lezioni per l'anno accademico successivo da proporre all'approvazione della Facoltà, secondo i tempi da questa stabiliti.

Art. 16 - Calendario degli esami di profitto

16.1 Il calendario degli esami di profitto deciso dal Consiglio di Corso di Laurea viene emanato annualmente.

16.2 In nessun caso un appello di esame può essere soppresso o anticipato rispetto alla data e all'ora prefissata nel calendario.

Art. 17 - Tipologia e finalità delle prove di valutazione

17.1 Le prove di valutazione della preparazione degli studenti avvengono in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di Facoltà e si distinguono in:

- a) *esami di profitto*, eventualmente svolti anche tramite prove di valutazione intermedie non certificative;
- b) *prova finale*. Esplicitazioni ulteriori circa la prova finale sono contenute nel succ. art. 19 e nell'allegato al presente Regolamento.

17.2 Il programma ufficiale del corso integrato esplicita le modalità di valutazione previste (ad es: prova pratica, prova orale, tests a risposta multipla, impostazione di protocolli ecc.).

17.3 L'esame è individuale. In ciascuna sessione lo studente in regola con la propria posizione amministrativa, potrà sostenere tutti gli esami nel rispetto delle eventuali propedeuticità, con le limitazioni previste dal Regolamento Didattico di Facoltà cui si fa esplicito rinvio.

17.4 Ai fini della ammissibilità a sostenere gli esami, la verifica della posizione amministrativa individuale presso gli Uffici competenti, il rispetto delle eventuali propedeuticità e delle regole stabilite in materia di esami dal Regolamento di Facoltà, e la verifica di quant'altro a tal fine rilevante, è compito e responsabilità esclusivi dello studente.

Art. 18 – Propedeuticità

E' prevista la propedeuticità culturale dei corsi. Tale propedeuticità è demandata al Coordinatore di corso integrato il quale, sentita la Commissione Didattica, la esplicherà agli studenti nei modi e forme che riterrà più opportune ed efficaci.

Art. 19 – Prova finale

19.1 Per la prova finale lo studente, assistito da un Docente di riferimento, può scegliere una fra le seguenti due opzioni, concordandola col Docente:

1. Presentazione alla commissione di una tesi compilativa o sperimentale
2. Presentazione critica e commento di una pubblicazione scientifica

Le presentazioni e le tesi saranno redatte secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea ed allegate al presente Regolamento. La scelta del tipo di prova finale da sostenere è dello studente, sentiti i Docenti e i Tutor coinvolti. Nella valutazione della prova finale, la Commissione di laurea terrà conto dei contenuti specifici, della qualità della presentazione e del tipo di prova scelto dallo studente.

19.2 Le modalità di ammissione alla prova finale sono definite nel Regolamento di Facoltà, cui esplicitamente si rinvia.

Art. 20 Frequenza ai corsi

Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio.

Art. 21 *NORME FINALI*

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento ai Regolamenti Didattico ed Organizzativo della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Regolamento Didattico di Ateneo ed allo Statuto dell'Università di Parma.